

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 35.

**Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8
«Nuove norme in materia di organizzazione amministrativa
dell'E.S.A.V.».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è soppresso.

Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è così modificato:

«Il comitato esecutivo provvede a determinare le dotazioni di personale da assegnare alle strutture della direzione generale in relazione alle professionalità necessarie. Il personale in servizio sarà inserito in dette posizioni sulla base della professionalità posseduta.»

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è così sostituito:

«In relazione a particolari esigenze professionali di carattere temporaneo, l'ente può avvalersi di consulenti, fino a un massimo di 25, con convenzioni regolate secondo la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.»

3. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 aprile 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 aprile 1990, n. 35

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giulio Veronese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 marzo 1990, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 marzo 1990, dove ha acquisito il n. 587 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 14 marzo 1990;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 marzo 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Felice Dal Sasso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 marzo 1990, n. 1405;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 marzo 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 21 aprile 1990, n. 5703/22414, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.